



***AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CESARE BENEDETTI"***

Regolamento per la definizione delle modalità per l'elezione dei Rappresentati degli Ospiti e il rapporto con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.  
Cesare Benedetti –Mori-

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 dd. 14/10/2019.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI  
RAPPRESENTATI DEGLI OSPITI E IL RAPPORTO CON IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P. CESARE BENEDETTI –MORI-

CAPO I°  
ELEZIONE

Art. 1  
(oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e il rapporto con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti.

Art. 2  
(Numero dei rappresentanti)

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3  
(Elettorato attivo)

Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o il familiare/tutore/amministratore di sostegno, ovvero loro delegato individuato all'atto dell'ingresso o successivamente.

L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione dell'Ente.

Art. 4  
(Elettorato passivo)

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti o collaboratori della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti, i consiglieri comunali di Mori ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

Art. 5  
(Durata del mandato)

Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente dell'Ente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. In caso contrario si provvederà a nuove elezioni.

Il rappresentante che sia un familiare di un ospite decade dall'incarico in caso di dimissione o decesso dell'ospite suo parente.

Art. 6  
(Indizione delle elezioni)

Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 3.

La consultazione deve essere preceduta da un apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo.

Art. 7  
(Candidature)

Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti, può proporre fino ad un massimo di due candidature.

Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 48 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione.

Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 8  
(Consultazione e modalità delle votazioni)

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- si svolge in un'apposita sala messa a disposizione dall'Ente
- prima del giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente di seggio e da due scrutatori scelti tra gli elettori;
- la votazione deve durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro;
- ogni elettore vota per due candidati
- il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto la votazione avviene a scrutinio segreto;
- il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed a parità di voti, il maggiore di età.
- la consultazione è valida qualunque sia il numero degli elettori partecipanti.

Art. 9  
(Proclamazione degli eletti)

Il Presidente, entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.

Art. 10  
(Reclami)

Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

In caso di accoglimento del reclamo il Presidente con proprio decreto provvede all'annullamento e ad indizione di nuove elezioni.

CAPO II°  
PARTECIPAZIONE

Art. 11  
(Funzione consultiva)

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, può informare i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.

L'Amministrazione incontra almeno ogni 2 mesi i rappresentanti degli ospiti per informare sull'attività dell'A.P.S.P. e discutere le problematiche di cui al comma 1.

Art. 12  
(Funzione propositiva)

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all'art. 11.

Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato un apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubblicazioni.

Art. 13  
(Utilizzo di spazi)

L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vorranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari.

Art. 14  
(Entrata in vigore)

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.